



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 12/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 70/2021 depositato il 28/05/2021

proposto da

Ricorrente_1 S.p.a. In Persona Dell'A.d. Rappresentante_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Delegato - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trento - Via Vannetti 13 38122 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 7147RU DOGANE DAZI 2020

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 7147RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 70/2021, Ric_1 S.p.A. si opponeva all'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica emesso da ADM – Ufficio delle dogane di Trento, attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria reclamava diritti di confine (IVA e dazi d'importazione).

Durante la crisi pandemica, la Provincia autonoma di Luo_1, si rivolgeva all'impresa Ric_1 S.p.A., commissionandole l'acquisto di due milioni di mascherine chirurgiche da distribuire alla popolazione della Provincia di Luo_1. Ric_1 S.p.A., accettata la richiesta, acquistava le mascherine da tre imprese e le cedeva alla Luo_1. Duecentocinquantamila mascherine erano acquistate presso Soc_1 Ltd di Luo_2. Mentre l'importazione delle merci acquistate dalle prime due imprese non presentava problemi, l'importazione delle mascherine fornite da Soc_1 non superava i controlli doganali relativi al prodotto.

Poiché l'importazione era finalizzata a un ente pubblico e realizzava un interesse generale, Ric_1 S.p.A. richiedeva alle dogane la franchigia dai dazi e l'esenzione dall'IVA, ottenendo poi quanto richiesto. Mesi dopo, l'Amministrazione finanziaria richiedeva chiarimenti a Ric_1 riguardo al tipo e alla certificazione CE dei prodotti importati. In seguito, emetteva un processo verbale di constatazione, con cui evidenziava il mancato pagamento da parte di Ric_1 di €. 30.087,42 a titolo di IVA e dazi.

Ric_1 richiedeva l'annullamento o la revisione in autotutela del processo verbale, a cui l'Amministrazione finanziaria replicava respingendo la richiesta ed emettendo l'avviso di accertamento impugnato, con cui ingiungeva di pagare la somma menzionata. Perciò, Ric_1, per evitare di subire azioni esecutive, pagava la somma richiesta dall'ADM, salvo il diritto di ripetizione.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica da parte del ricorrente Ric_1 si fonda sui seguenti motivi:

Una circolare dell'ADM (6/2020) aveva stabilito che, per le importazioni finalizzate al contrasto alla crisi pandemica da Covid-19, vada considerato come soggetto importatore, e quindi contribuente, non l'eventuale soggetto privato, ma il soggetto pubblico destinatario dei beni importati;

I beni importati, per avvalersi dello speciale sdoganamento previsto per il contrasto alla pandemia, dovevano ottenere una certificazione CE che li qualificasse come dispositivi di protezione. ADM contestava di non riuscire ad attribuire in modo univoco le certificazioni prodotte in sede doganale alla merce importata. Parte ricorrente affermava che i dubbi di ADM erano dovuti a un'inadempienza commessa dal fornitore cinese Soc_1 e dal produttore cinese Soc_2, da cui Soc_1 aveva acquistato i prodotti da esportare.

Ric_1 segnalava di aver risposto ai dubbi sollevati da ADM inviando una nota proforma che indicava il nome del produttore: da questa nota si poteva dedurre che il lotto di mascherine corrispondesse alla merce importata. Inoltre, Ric_1 notificava ad ADM una dichiarazione dell'a.d. dell'impresa esportatrice che confermava l'origine e l'identità dei prodotti. Parte ricorrente affermava perciò che le mascherine per cui il produttore Soc_2 aveva emesso un certificato di conformità erano chiaramente quelle importate: perciò, queste ultime erano da considerare, secondo parte ricorrente, dispositivi medici (qualificazione necessaria per lo sgravio fiscale).

Parte ricorrente sosteneva che la destinazione pubblica dei dispositivi acquistati aveva giustificato il ricorso alla speciale procedura dello sdoganamento diretto. L'Unione europea, con la decisione 2020/491, aveva decretato l'esenzione dai dazi per le importazioni dei prodotti volti ad arginare la pandemia che fossero destinati alla distribuzione gratuita da parte di enti pubblici in favore di soggetti impegnati nella lotta al Covid-19. La decisione dell'UE era ripresa in svariate circolari dell'ADM. In ogni caso, comunque, Ric_1 ricordava la prevalenza del diritto dell'UE su qualunque atto dell'ADM, ex art. 288 TFUE. Inoltre, Ric_1 segnalava che per ottenere gli sgravi di cui si è avvalsa non era necessaria la certificazione poi risultata invalida: essa, infatti, non veniva menzionata nella decisione europea. La richiesta di pagamento rivolta all'impresa dall'ADM è quindi contraria alla legge.

La ricorrente chiedeva, pertanto, in principalità l'annullamento dell'avviso di accertamento e,

conseguentemente, la restituzione della somma corrisposta, maggiorata degli interessi; in subordine chiedeva di accertare la legittimità delle proprie condotte e di dichiarare, perciò, la non imputabilità del fatto del terzo; in ulteriore subordine chiedeva di dichiarare non dovute le somme sulla base delle normative europee e nazionali sopra richiamate al punto 3

Parte resistente, ADM, sosteneva che, in base al decreto c.d. Cura Italia, gli importatori di dispositivi medici (tra cui rientrano le mascherine in questione) dovessero, sotto la propria responsabilità, emettere un'autocertificazione sulla qualità di tali dispositivi qualora importati dall'estero. ADM ricordava, inoltre, che per ottenere l'autorizzazione allo sdoganamento mediante la procedura speciale del c.d. svincolo diretto (quella impiegata da Ric_1), l'importatore doveva autocertificare che stava agendo per conto di un destinatario pubblico.

Il certificato rilasciato sulle mascherine, secondo parte resistente, si riferiva a dispositivi di protezione individuale (non a dispositivi medici) e riguardava beni prodotti da un'impresa diversa da quella che parte ricorrente indicava come produttore. Inoltre, parte resistente menzionava un avviso dell'ente certificatore, con cui si segnalava la sua inidoneità a validare la qualità dei dispositivi di protezione individuale.

Parte resistente affermava poi l'inadeguatezza della documentazione allegata all'autocertificazione firmata dall'a.d. di Ric_1: essa avrebbe contenuto, infatti, documenti non riguardanti l'importazione in questione.

Parte resistente sosteneva anche che, sia nella fattura sia nella dichiarazione di svincolo diretto, risultavano mascherine che non potevano essere né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale.

In base a quanto sintetizzato, parte resistente affermava che i prodotti importati erano inidonei a consentire ad Ric_1 la possibilità di introdurre i beni in Italia attraverso la speciale procedura dello svincolo diretto e il diritto agli sgravi fiscali di cui l'impresa si è avvalsa.

Quanto alla nota proforma prodotta ex adverso, ADM osservava come essa avesse valore informale tra le parti, fosse priva di qualsivoglia rilevanza fiscale e fosse, comunque, irrilevante essendo stata prodotta dopo lo sdoganamento, quando invece avrebbe dovuto essere presentata nell'ambito della pratica di importazione. ADM confutava, poi, la tesi del ricorrente secondo cui l'importatore sarebbe la Luo_1, sia perché la circolare invocata ex adverso era posteriore al fatto, sia perché, avendo dichiarato la merce in dogana, Ric_1 aveva assunto a tutti gli effetti la qualifica di importatore.

ADM sottolineava, ancora, come si fosse limitata a richiedere il pagamento delle imposte e degli interessi e non, invece, delle sanzioni come sostenuto ex adverso; evidenziava, inoltre, come la ricorrente non avesse soddisfatto l'ulteriore condizione della presentazione di apposita autodichiarazione all'INAIL; affermava, ancora, che la stessa Ric_1, prima dell'importazione, aveva chiesto e ottenuto il declassamento da mascherine chirurgiche a mascherine generiche per una partita di mascherine analoghe a quelle importate e ciò dimostrava come la società ricorrente fosse, prima dell'importazione, perfettamente a conoscenza che le mascherine in questione non erano né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale, bensì mascherine generiche.

Con memoria dd. 1.3.2024 Ric_1 contestava le argomentazioni svolte da ADM e ribadiva la fondatezza delle proprie ragioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

ADM contesta che le dichiarazioni di conformità CE rilasciate dal produttore cinese Soc_2 non sarebbero univocamente ricollegabili alle mascherine importate.

Ric_1 rileva che, se è vero che inizialmente la fattura non riportava il nome del produttore, tale nominativo era comunque indicato nella nota proforma successivamente prodotta.

Le circostanze valorizzate da ADM a pg. 35 e 36 delle controdeduzioni secondo cui:

1) Soc_4 S.p.A., destinataria di una partita delle medesime mascherine importate attraverso la bolletta doganale di cui si tratta, ha provveduto a declassare le mascherine da "chirurgiche" a "generiche" e ciò ha fatto su specifica richiesta di Ric_1 SpA dd. 10/4/2020, anteriore, quindi, rispetto all'importazione avvenuta il 15/04/2020;

2) Soc_4 S.p.A. ha venduto buona parte di quelle mascherine come generiche ed ha restituito quelle invendute (pari a nr. 45.350) ad Ric_1 con emissione da parte di quest'ultima di una nota di credito in data 16.9.2020

con la conseguenza che Ric_1 sarebbe stata consapevole di avere importato mascherine generiche e non mascherine chirurgiche e, quindi, impossibilitata ad avvalersi delle procedure di svincolo diretto e di svincolo celere non colgono nel segno.

Quanto accaduto con le mascherine cedute ad Soc_4 non vale, invero, a smentire le certificazioni del produttore cinese che depongono inequivocabilmente nel senso della regolarità di quelle mascherine (regolarità, del resto, confermata dalle successive analisi di laboratorio dell'Università di Bologna effettuate in via volontaria dalla società ricorrente).

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnato avviso d'accertamento

Nonostante l'esito della vertenza appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avendo riguardo alla complessità della normativa emergenziale e dell'iniziale incompletezza della documentazione prodotta da Ric_1.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trento annulla l'impugnato avviso di accertamento.
Spese compensate